

■ Cari compagni, in base ad un articolo dell'av. Martino pubblicato sulla Rubrica, dal titolo «Infortuni sul lavoro e malattie professionali», delega il Patronato Inca ad inoltrare domanda all'Inail per il riconoscimento di una malattia professionale, già respintomi in passato per superamento dei termini di tempo previsti. Dopo 15 mesi mi è stato risposto negativamente con le motivazioni che potete leggere nell'allegata documentazione. Mi rivolgo a voi per un giudizio.

Alvaro Bongini,
Rosignano Solvay (Livorno)

Nell'articolo citato si dava notizia dell'importante sentenza n. 179/88 con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima una serie di norme del d.p.r. 30/6/65 n. 1124 ha da un lato ammesso il riconoscimento delle malattie non ricomprese nelle tabelle di cui al cit. d.p.r., e dall'altro ha ammesso il riconoscimento di malattie manifestatesi oltre i termini previsti nelle stesse tabelle, nell'ipotesi

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Guglielmo Simonesch, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrante Mosci e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

I termini per l'indennizzo delle malattie professionali

risponde **ENZO MARTINO**

si di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena (è interessante in materia anche la sentenza n. 206/88 della stessa Corte Costituzionale). Ciò sempreché, naturalmente, il lavoratore sia in grado di dimostrare la natura professionale della malattia da cui risulta affetto. Dall'esame della documentazione allegata alla lettera risulta che la sede Inail competente continua a negare il riconoscimento, e dunque l'in-

dennizzo, della malattia professionale, in quanto si rifiuta di esaminare le denunce presentate dopo la pubblicazione della citata sentenza che si riferiscono a malattie sorte anteriormente. Quest'interpretazione restrittiva, che nella sostanza nega efficacia retroattiva alla pronuncia della Corte, non convince affatto chi scrive.

Se una determinata normativa viene dichiarata illegittima per violazione dei precetti

costituzionali, ciò implica divieto di farne comunque applicazione anche a situazioni e rapporti anteriormente sorti, purchè tuttora pendenti. Questo principio, che si suole esprimere dicendo che le sentenze di accoglimento operano «ex tunc» e non «ex nunc», e che trova come unico limite i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, sembra anche essere stato fatto proprio dalla Cassazione (sent. n. 6155 del 14/11/88,

pubblicata in Mass. giur. lav. 1989, p. 229), che ha appunto esaminato un caso di tetrapatia insorta in passato, applicando però i nuovi principi affermati dalla Corte Costituzionale a proposito dei termini di indennizzabilità.

Nella motivazione di quest'ultima sentenza si legge: «Poichè l'applicazione, necessaria nella specie, delle norme dichiarate incostituzionali non può più che avvenire secondo l'interpretazione ritenuta dal giudice delle leggi conforme al precetto costituzionale, ... la possibilità di far valere anche una malattia diversa da quelle tabellate e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato ... e l'eliminazione dei termini di indennizzabilità, con la radiazione dall'ordinamento della norma che lo prevedeva, fanno venir meno tutti gli ostacoli come ... la qualificazione e la decorrenza del termine di indennizzabilità». Pertanto è opportuno che il lettore valuti con i legali del Patronato la possibilità di un ricorso al Pretore del lavoro competente.

Confermata la validità dei contributi ex Gescal

La Corte costituzionale ha stabilito che i contributi ex Gescal sono illegittimi e che quindi non debbono essere versati dai lavoratori. Vanno inoltrate le domande di rimborso delle somme illegittime fin qui pagate?

Antonio Colaninno
Roma

La Corte costituzionale in materia ha preso la decisione n. 241 del 13 aprile 1989. La sentenza non prevede la restituzione agli interessati. La Consulta infatti ha dichiarato la illegittimità della legge, ma solo nella parte in cui destina una aliquota del gettito contributivo per la disoccupazione che è compito dello Stato e delle aziende. La legge 67/88, infatti, di fronte ai corpi bilanci della edilizia pubblica (che incassa migliaia di miliardi di lire da parte dei lavoratori ma spende molto poco in tale direzione in quanto lo Stato non assolve ai suoi compiti), ha dirottato parte dei contributi Gescal per soddisfare altre esigenze. La Corte costituzionale ha detto no a questo «dirottamento» ma ha confermato la validità del contributo ex Gescal, tanto è vero che l'azienda continua ogni mese a trattenerlo in busta paga.

Non c'è proprio possibilità di prevedere il futuro

Ho goduto dei benefici della legge n. 252/74 per i periodi: dall'1/1/58 al 17/2/66 e dall'1/1/67 al 30/4/67. Dal 18/2 al 31/10/66 ho lavorato come dipendente. Dall'1/11 al 31/12/1966 non ho lavorato e nemmeno iscritto all'Ufficio di collocamento. Dall'1/5/67 al 31/12/1988 assicurato come dipendente. Dal 13/5/89 ho aperto una agenzia d'affari per cui ho

dei rappresentanti sindacali aziendali, nell'unità produttiva, un distinto spazio per ciascuna di esse, e non già solamente un unico spazio comune. Di questo orientamento non si trovano, nelle decisioni della Cassazione, specifici precedenti:

■ Cari compagni, vi sarei grato per una vostra risposta a questo mio quesito. Attualmente è di 29 anni il limite di età per beneficiare della legge sui contratti di formazione e lavoro. È vero che in Parlamento o in trattative fra i sindacati e i vari padronati ci sono proposte di elevare tale limite di età a 32 anni? Se sì, a che punto sono? Tali contratti sono applicabili, oltre che nell'industria, nel commercio e nei servizi?

Saverio Di Venosa,
Orta Nova (Foggia)

L'articolo 1 del disegno di legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro approvato dal Senato fin dal 10 agosto 1988 prevede la possibilità di assumere con contratto di formazione e lavoro i giovani dai 18 ai 32 anni (A.C. 3120), mentre la proposta di legge comunista (A.C. 2325) mantiene fermo il limite massimo dei 29 anni. A sua volta il recente accordo sindacale con la Confindustria prevede una forma di «inserimento lavorativo» da porsi in esame mediante con-

Contratti di formazione e lavoro Ritardi dei progetti di riforma

tratti a termine anche per i lavoratori di età superiore ai 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento. Intese in questo senso sono previste a livello territoriale anche dall'accordo sindacale con la Conlapi (piccola e media industria), ed occorre quindi verificare, in questo settore, se e quando tali intese siano state stipulate.

Quanto ai disegni di legge

1989, pubblicata sulla rivista il Foro Italiano del 1989, parte prima, pagina 2734, ove si è stabilito che «l'articolo 25 dello Statuto dei lavoratori, che prevede il diritto di affissione di pubblicazioni sindacali, obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione

dei rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro e alle condizioni necessarie per la loro attività. Tra le decisioni più recenti, diamo notizia di quella della Corte di Cassazione n. 4014 del 9 ottobre

Il diritto di affissione per le rappresentanze sindacali

1989, pubblicata sulla rivista il Foro Italiano del 1989, parte prima, pagina 2734, ove si è stabilito che «l'articolo 25 dello Statuto dei lavoratori, che prevede il diritto di affissione di pubblicazioni sindacali, obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione

PREVIDENZA
Domande e risposte
RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Il suggerimento è quello di rivolgersi al patronato sindacale con i dati riguardanti le retribuzioni delle ultime 260 settimane di contribuzione onde valutare costi e convenienza.

Renato Palermo
Impruneta (Firenze)

Dai dati forniti si ricava che puoi già contare su 30 anni e dieci mesi di contribuzione effettiva. Si tratta di un quantum di contribuzione più che sufficiente per acquisire la pensione al compimento del 60° anno di età. Sull'interesse o meno a versare la contribuzione volontaria non è facile dare suggerimenti in quanto bisognerebbe indovinare il futuro.

Allo presente allego fotocopia che la Direzione provinciale del Tesoro di Forlì ha inviato a mia madre in merito alla pensione per la morte della figlia Duilia in seguito a un bombardamento durante l'ultima guerra. Premetto che la pensione fu assegnata a mia madre alla morte del marito nel 1971. Faccio inoltre notare che alla data di inizio della pensione non ci è stato chiesto nessun documento, soltanto qualche anno addietro siamo stati sollecitati dall'ufficio pensioni di Rimini a mostrare tutti i documenti richiesti. Perciò noi non sapevamo niente di questo articolo 80 del Dpr 915/78 e in base al quale si revoca la pensione alla mamma e si comunica l'inizio di una procedura per il recupero delle somme percepite.

Elio Fabbri
Viterba di Rimini (Forlì)

Noi comprendiamo la buona fede, cioè la mancata conoscenza della norma che condiziona il diritto alla pensione di guerra per la madre di caduto in guerra a un determinato limite di reddito annuo (da mol-

ti anni 7 milioni e cinquecentomila lire annue lordi). Questa è certamente una delle cause che hanno determinato il provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro. Altro elemento è dato dalla norma che esclude il diritto a percepire la liquidazione integrativa speciale (scia mobile) in più trattamenti. Riteniamo però che riconosciuta la buona fede, l'amministrazione debba provvedere al recupero del debito maturato, trattandolo come massimo un quinto della pensione. Per ottenere ciò occorre fare domanda.

Una volta conosciuto quale sia l'importo del debito maturato è consigliabile presentare anche domanda alla Corte dei conti per l'abbuono del debito in quanto la riscossione è avvenuta in buona fede. Non può essere messo in pericolo il reddito della casa che non è di proprietà della madre.

È opportuno consultare le organizzazioni sindacali

Sono un pescatore e sono regolarmente iscritto alla «Cooperativa pescatori» di Roccella Jonica, quindi pago tutte le tasse compresi i contributi Inps, cassa mutua, ecc. Dal 2 febbraio al 24 febbraio 1989 sono stato ricoverato in ospedale per intervento chirurgico, praticamente tra il ricovero e la convalascenza non ho lavorato per circa 70 giorni. Mi sono rivolto alla cooperativa cui sono iscritto per avere (come tutti i lavoratori) il sussidio malattia, ma mi è stato risposto che non mi spetta nulla.

Giuseppe Ursino
Roccella Jonica (R. Calabria)

Non conosciamo i regolamenti vigenti nella vostra cooperativa per cui riesce difficile dare una risposta precisa in quanto non sappiamo se siete assicurati come lavoratori dipendenti, o ad altro titolo, così come sembra essere, considerata la risposta della cooperativa stessa.

Nostro consiglio è quello di valutare la situazione attraverso le organizzazioni sindacali locali (o di Reggio Calabria) essendo per noi strano che una cooperativa non abbia regolamento chiaro su tale materia.

CAMBIA MARCIA. SCEGLI SEAT.

SEAT IBIZA DA L. 9.995.000
CHIAVI IN MANO

SEAT MARBELLA DA L. 7.866.000
CHIAVI IN MANO

SEAT MALAGA DA L. 12.978.000
CHIAVI IN MANO

FINO A 10 MILIONI DI FINANZIAMENTO SENZA INTERESSI

OPPURE RATE DA LIRE 173.000.

SEAT. UNA MARCIA IN PIÙ.

Importatore unico: **Bepi Koelliker Importazioni** Viale Certosa, 201 - 20151 Milano - Tel. (02) 30031

* OFFERTE NON CUMULABILI. VALIDO SULLE VETTURE IN RETE. SALVO APPROVAZIONE DELLA B.R.F.

SEAT in Italia preferisce AgipPetroli

SEAT Gruppo Volkswagen

